

**Art. 1 - GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Il servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Lodi è affidato all'A.S.Te.M. (Azienda Servizi Tecnici Municipalizzati). La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

**Art. 2 - NORME PER LA DISTRIBUZIONE**

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore; eccezionalmente sono ammesse forniture a forfait.

**Art. 3 - DIRITTO ALLA FORNITURA**

L'A.S.Te.M. è tenuta alla concessione dell'acqua ad uso domestico, previo versamento da parte del richiedente del diritto di presa, del costo della derivazione e dell'eventuale contributo della spesa per la tubazione stradale.

Per gli usi diversi da quello domestico accoglierà le richieste entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e se condizioni tecniche non vi si oppongono.

Per le case situate in strade non ancora provviste né di condotte né di fognature, è in facoltà dell'A.S.Te.M. di concedere la fornitura a quelle condizioni che crederà opportuno prescrivere.

**Art. 4 - MODALITÀ PER LE CONCESSIONI**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili dietro domanda al competente ufficio dell'A.S.Te.M.

Potranno essere concesse pure agli affittuari con il nulla osta sottoscritto del proprietario.

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.

**Art. 5 - DIAMETRO DELLE PRESE E DEI CONTATORI MINIMO D'ACQUA GARANTITO**

Spetta all'A.S.Te.M. determinare il diametro ed il luogo per la derivazione della presa. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta o apparecchiatura su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dall'A.S.Te.M. direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

L'Utente s'impegna a pagare, anche se non consumato, un quantitativo minimo di acqua rapportato al diametro del contatore, (vedi tabella sotto riportata).

**Art. 6 - DURATA E TRAPASSO DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni si intendono fatte a tempo indeterminato, normalmente non inferiori ad un anno. È fatto obbligo all'Utente che non intendesse più servirsi dell'acqua potabile di comunicare la propria rinuncia per iscritto all'A.S.Te.M. e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori. In qualunque caso il trapasso dello stabile o dell'esercizio serviti, tanto il concessionario che cessa, come il subentrante, dovranno darne immediato avviso all'A.S.Te.M.

**Art. 7 - DERIVAZIONI ABUSIVE**

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

**Art. 8 - INTERRUZIONI O DEFICIENZE DI CARICO**

Poiché l'A.S.Te.M. garantisce la pressione minima in rete di ate 1,5, i fabbricati con oltre due piani dovranno munirsi di impianti ausiliari di sollevamento con accorgimenti di cui al punto 5 dell'art. 11.

L'A.S.Te.M. non assume responsabilità alcuna per interruzioni di deflusso, o diminuzioni di carico dell'acqua potabile da essa fornita, ma provvederà con la maggior sollecitudine possibile a rimuovere le cause su segnalazione dell'Utente. In casi di emergenza o nell'eventualità di incidenti, l'A.S.Te.M. avrà sempre la facoltà di sospendere o limitare le erogazioni di acqua.

**Art. 9 - OPERE DI DERIVAZIONE DELLA TUBAZIONE STRADALE**

Le opere di derivazione dalla condotta principale della strada al contatore (prese) si eseguiranno a cura dell'A.S.Te.M., sempreché la via prospiciente alla casa sia provvista di condotta stradale.

L'Utente deve contribuire alle spese sostenute per la posa in opera dell'impianto come sopra descritto. L'importo relativo viene determinato dal competente ufficio dell'A.S.Te.M.

Le relative somme dovranno essere versate dall'Utente in un'unica soluzione al ricevimento dell'avviso di pagamento.

Ogni stabile comunque viene servito con un'unica presa, anche se per la distribuzione nell'interno occorresse collocare oltre al contatore per il proprietario, altri contatori per gli inquilini e proprietari di diversi appartamenti.

**Art. 10 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE - MANUTENZIONE**

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli Utenti, e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli Utenti fino al contatore, appartengono all'A.S.Te.M. restando all'Utente il diritto d'uso per le erogazioni richieste.

Sono invece di proprietà dell'Utente le condotte poste a valle del contatore. L'A.S.Te.M. non può essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Tutte le verifiche, manutenzioni, riparazioni e manovre sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente all'A.S.Te.M.

**Art. 11 - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

L'impianto della distribuzione e dei relativi apparecchi all'interno delle case e la successiva loro manutenzione sono a cura ed a carico dei concessionari. L'A.S.Te.M. si riserva di prescrivere norme speciali che crederà necessarie nell'interesse del pubblico servizio ed alle quali si dovrà ottemperare.

Resta comunque stabilito quanto segue:

1°) Quando le case servite di acqua si trovano in strade provviste di fognature, le acque residue dovranno confluire nelle fognature stradali.

2°) La distribuzione dovrà essere fatta con tubo in acciaio mannesmann od in ferro zincato, in rame o in ghisa.

Serbatoi e vasche potranno essere permesse ad esclusivo giudizio dell'A.S.Te.M. e seguendo norme particolari.

3°) Non è consentito il collegamento diretto delle condutture dell'acqua potabile con i condotti delle fognature o con altre condutture d'acqua.

4°) È obbligatoria, a cura e spese del proprietario la installazione di contatori divisionali per ogni unità immobiliare. L'importo dei consumi di acqua verrà sempre addebitato al proprietario dello stabile in base alle registrazioni del contatore principale.

5°) Non vi dovranno essere collegamenti diretti tra le condutture a valle dei misuratori e le pompe alimentatrici di impianti ausiliari di sollevamento (autoclavi).

Qualora simili impianti si dimostrassero necessari dovranno essere preventivamente autorizzati dall'A.S.Te.M. stessa.

**Art. 12 - IMPIANTI IRREGOLARI**

L'Utente dovrà prendere gli accorgimenti necessari affinché in caso di rottura del tubo di presa, del rubinetto o del contatore, non abbiano a verificarsi danni per allagamento, danni che non potranno mai richiedersi all'A.S.Te.M.

Qualora gli impianti non corrispondessero alle condizioni volute, l'A.S.Te.M. potrà sospendere l'erogazione dell'acqua finché le prescrizioni del presente regolamento non saranno pienamente osservate.

Al disservizio conseguente a insufficienza di pressione nella distribuzione interna di una casa, dovuta a constatata insufficienza del diametro della presa o dei tubi di distribuzione, l'Utente è tenuto a provvedere richiedendo una presa di maggior diametro o sostituendo le tubazioni interne.

#### Art. 13 - BOCCHES ANTINCENDIO PRIVATO

L'A.S.Te.M. provvede alla costruzione delle apposite prese fino all'inizio della proprietà dove sarà installata una saracinesca piombata da aprirsi solo in caso di incendio; le opere sono a carico dell'Utente (come pure l'eventuale sostituzione del tubo stradale nel caso questo sia insufficiente ad alimentare l'idrante); a valle di tale saracinesca sarà eseguito da parte dell'Utente l'impianto antincendio. Salvo casi di impossibilità la saracinesca dell'impianto antincendio sarà installata nello stesso luogo del contatore. Qualora non sia possibile tenere chiusa la saracinesca dell'impianto antincendio, questo sarà fornito di un contatore a grande capacità e l'impianto interno nonché le eventuali successive modifiche dovranno essere sottoposte a conoscenza e giudizio dell'A.S.Te.M. Quando sia fatto uso delle bocche antincendio deve essere resa comunicazione, entro giornata, all'A.S.Te.M. per la risuggeratura. La rottura dei saggelli non segnalata comporta una penalità più il quantitativo di acqua prelevato, stimato comunque mai inferiore a 200 mc.

#### Art. 14 - MANOMISSIONE DELLE BOCCHES ANTINCENDIO

Qualora le valvole suddette venissero aperte non per causa d'incendio, o senza che si dia formale ed immediato avviso all'A.S.Te.M. della rottura del saggello, l'Utente sarà passibile di una penalità per ogni giorno di constatata decorrenza da quello di rottura del saggello.

#### Art. 15 - GUASTI AL CONTATORE E VISITA TECNICA

L'Utente provvederà perché il contatore sia riparato dal gelo e da ogni manomissione. In ogni caso egli sarà responsabile, verso l'A.S.Te.M., dei guasti che allo stesso avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'Utente ne darà immediato avviso all'A.S.Te.M. affinché questa possa provvedere alle riparazioni del caso. L'Utente è responsabile della buona conservazione e a suo tempo, della riconsegna del misuratore e dei relativi annessi (compresi i saggelli) con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni, che non siano esclusivamente determinate da vetustà, di quanto ricevuto in consegna, anche quando riparazioni e sostituzioni si rendessero necessarie per fatto derivante da caso fortuito o forza maggiore. Se il misuratore si arrestasse, o comunque, risultasse difettoso nel funzionamento, l'Utente dovrà informare l'A.S.Te.M. non appena abbia constatato l'irregolarità. Il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo di mancato regolare funzionamento del misuratore, sarà fatto in base a quello verificatosi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure a quello del periodo di fatturazione precedente se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno. Se l'Utente omette di informare prontamente l'A.S.Te.M. degli arresti o delle irregolarità del misuratore, il consumo dell'acqua durante tale periodo gli verrà addebitato in misura corrispondente al periodo di fatturazione di maggior consumo nell'anno immediatamente precedente o tra quelli precedenti se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno. Se il mancato o irregolare funzionamento del misuratore è imputabile a dolo dell'Utente il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30% con la facoltà, da parte dell'A.S.Te.M., di applicare inoltre una penale, restando impregiudicato l'esercizio di ogni suo diritto in sede giudiziaria.

L'A.S.Te.M. avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, ed anche senza preavviso, gli impianti destinati alla distribuzione dell'acqua nelle case. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati per la lettura dei contatori. Al rubinetto d'entrata del contatore l'A.S.Te.M. farà porre il sigillo a tutela dei propri diritti. La rottura di tale sigillo, comunque avvenga, nonché la riapertura abusiva del misuratore o l'uso dell'acqua prima della firma della polizza di somministrazione, oltre a comportare la immediata sospensione dell'erogazione ed il pagamento dell'acqua, comporterà all'Utente il rimborso della spesa occorsa per il ripristino del sigillo, fatta salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'A.S.Te.M., per tale abuso.

#### Art. 16 - CAMBI E VERIFICHE DEI CONTATORI

L'Utente che ritenesse erronee le indicazioni del contatore può chiedere all'A.S.Te.M. la verifica del misuratore. L'A.S.Te.M. controllerà l'apparecchio verificandone l'esattezza o meno. Se la verifica confermasse il lamentato difetto, le spese delle prove saranno a carico dell'A.S.Te.M. ed il maggior consumo segnato verrà scontato dalla lettura nella misura percentuale indicata dal controllo, limitatamente però, ai consumi del periodo di tempo successivo alla lettura di cui all'ultima bolletta non contestata nel suo ammontare. Se invece la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette saranno a carico dell'Utente reclamante, il quale dovrà rimborsarle all'A.S.Te.M. L'A.S.Te.M. ha sempre la facoltà di sostituire il contatore, quando lo riterrà opportuno, senza obbligo di preavviso.

#### Art. 17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER RITARDATO PAGAMENTO

All'Utente sarà recapitata la bolletta del consumo al proprio domicilio con l'invito di provvedere al pagamento presso l'Ufficio competente dell'importo dovuto entro quindici giorni dalla data di spedizione indicata sulla bolletta stessa. Trascorso invano tale termine di tempo, l'Utente sarà assoggettato ad un'indennità di mora del 2% (due per cento) del debito, se il pagamento è eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del 6% (sei per cento) se il pagamento è effettuato oltre il detto termine. Protraendosi la morosità l'A.S.Te.M. potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, chiudendo il rubinetto stradale ed asportando il contatore, salvo esperire l'azione giudiziaria per rivendicare il pagamento.

In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'Utente pagherà nuovamente la tassa stabilita per la concessione del contatore con l'aggiornamento del deposito cauzionale. Eventuali reclami sugli addebiti esposti in bolletta non possono essere accolti oltre i 15<sup>o</sup> giorni dalla data di emissione.

Nel caso di più forniture effettuate allo stesso Utente in più località, o nella stessa località in più punti, anche per usi diversi, la morosità nel pagamento, anche di una sola bolletta, darà diritto all'azienda di sospendere tutte le forniture in atto.

#### Art. 18 - VIOLAZIONE ALLE NORME CONTRATTUALI

La mancata osservanza da parte degli utenti di una qualsiasi delle condizioni stabilite con le presenti norme per le quali già non provvedano gli articoli precedenti, o delle norme del Regolamento vigente che riguardano la materia, dà diritto all'Azienda, previa offerta per iscritto, di togliere gli impianti dell'acqua.

#### Art. 19 - EVENTUALI MODIFICHE DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiungere al presente Regolamento quelle disposizioni e prescrizioni ulteriori che nell'interesse dell'igiene e del buon andamento del servizio, risultassero necessarie. Esse si intendono sin d'ora accettate dai firmatari delle domande di concessione d'acqua, se non interverrà, da parte loro, richiesta di cessazione, entro un mese dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione delle prescrizioni complementari.

#### Art. 20 - DATA DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME

Le presenti norme valgono anche per tutti gli attuali abbonati al servizio dell'acqua e sono entrate in vigore dalla data di approvazione del presente Regolamento.

	Periodo	Contatori da mm. 13 1/2"	Contatori da mm. 20 3/4"	Contatori da mm. 25 1"	Contatori da 30 e 50 mm. da 1" 1/4 a 2"	Contatori da 65 mm. ed oltre oltre i 2"
minimi consumo	12 mesi	mc. 100	mc. 160	mc. 600	mc. 1000	mc. 2000
	9 mesi	mc. 75	mc. 120	mc. 450	mc. 750	mc. 1500
	6 mesi	mc. 50	mc. 80	mc. 300	mc. 500	mc. 1000
	3 mesi	mc. 25	mc. 40	mc. 150	mc. 250	mc. 500